



COMUNE DI SALERNO

Disciplinare per l'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura Comunale

Articolo 1: Oggetto

Il presente atto disciplina lo svolgimento, presso l'Avvocatura dell'Ente, della pratica forense che i soggetti in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza hanno l'obbligo di effettuare al fine di poter sostenere l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato.

Articolo 2: Requisiti e modalità di accesso

- 1. I praticanti devono essere in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza ed essere residenti nel Comune di Salerno.*
- 2. L'ammissione consegue ad apposita istanza, indirizzata al Dirigente del Servizio Contenzioso del Settore Avvocatura, corredata da copia del titolo di studio richiesto per l'accesso, ovvero da apposita dichiarazione sostitutiva dell'interessato, nonché da dettagliato curriculum vitae et studiorum.*
- 3. L'aspirante dovrà, inoltre, dichiarare espressamente di aver preso visione del presente regolamento e di aderirvi incondizionatamente, il tutto secondo apposita modulistica che sarà predisposta e fornita dall'Avvocatura.*
- 4. In ogni caso, e soprattutto nell'ipotesi in cui il numero dei soggetti richiedenti sia superiore a quello massimo di praticanti ammissibili, di cui al successivo articolo 3, l'Ente si riserva di procedere a selezionare, a cura del Dirigente del Servizio Contenzioso del Settore Avvocatura, i soggetti da ammettere alla pratica attraverso apposito colloquio che, tenendo conto del curriculum presentato, del voto di laurea posseduto e della minore età, evidenzia le attitudini e le motivazioni dell'aspirante.*

Articolo 3: Numero dei praticanti

- 1. Non possono svolgere la pratica forense presso l'Avvocatura comunale più di sei praticanti contemporaneamente.*
- 2. Stante la natura essenzialmente fiduciaria del rapporto, rimane in ogni caso rimessa alla discrezione dell'Avvocatura non autorizzare il praticantato nel caso in cui il candidato appaia, ad insindacabile giudizio del Dirigente del Servizio Contenzioso del Settore Avvocatura, inidoneo allo svolgimento del tirocinio formativo presso l'Ente.*
- 3. Rimane, altresì, facoltà del suddetto Dirigente ridurre il numero dei praticanti da ammettere in ragione delle esigenze dell'Ufficio.*

Articolo 4: Diritti e doveri del praticante

- 1. Il praticante, ai fini voluti e nel suo prioritario interesse, si impegna ad assolvere - per almeno cinque giorni alla settimana - i compiti affidatigli dal Dirigente del Servizio Contenzioso e, per esso, anche dai professionisti legali dell'Ente, con diligenza, dignità e lealtà e a mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nel corso del praticantato -anche successivamente alla cessazione dello stesso- prestando comunque perfetta osservanza al vigente codice deontologico forense.*
- 2. Il praticante coadiuva gli avvocati dell'Ente nello svolgimento delle attività professionali, osservandone le disposizioni e prestando la propria collaborazione nell'adempimento delle incombenze poste a carico dell'Avvocatura (tra cui anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le notifiche, l'iscrizione a ruolo, il deposito degli atti, il ritiro degli stessi, l'estrazione di copie, la consultazione di archivi, il ritiro di fascicoli, la presenza in udienza, etc...).*
- 3. Il Dirigente può delegare per particolari adempimenti e/o attività, presso le autorità giurisdizionali competenti, i praticanti in possesso dell'iscrizione all'albo in quanto abilitati al patrocinio provvisorio,*

limitatamente alla trattazione degli affari loro consentiti dalla vigente normativa.

4. La presenza del praticante presso l'Avvocatura dell'Ente, ovvero presso gli uffici giudiziari per compiti connessi al rapporto di praticantato, deve risultare quotidianamente da firma in calce ad apposito registro tenuto dal Dirigente.

5. La pratica forense presso l'Avvocatura Comunale non è compatibile con lo svolgimento di altra pratica presso studi legali privati o pubblici o con rapporto di impiego pubblico e/o privato.

6. Il praticante ha diritto ad essere indirizzato dai professionisti avvocati dell'Ente nello svolgimento della pratica, in particolare nelle sue attività di studio e ricerca nonché nella predisposizione di atti e nell'esecuzione di adempimenti presso Uffici.

7. In ogni caso lo svolgimento della pratica forense presso l'Ente non costituisce alcun titolo e/o diritto alla costituzione di rapporto di impiego, subordinazione o collaborazione professionale alcuna con la P.A., né può costituire presupposto per rivendicazioni economiche, di alcun genere, a carico dell'Ente, del Dirigente o dei funzionari dell'Avvocatura.

8. Il praticante ammesso dovrà sottoscrivere, prima dell'inizio del periodo di pratica, apposita dichiarazione di esonero da ogni e qualsiasi responsabilità del Comune di Salerno e del Dirigente dell'Avvocatura, per qualsivoglia titolo o ragione e per tutte le attività prestate sia all'interno degli Uffici della P.A. che all'esterno degli stessi, ferma restando a carico dell'Ente una copertura assicurativa per i casi di infortunio connessi allo svolgimento della pratica.

9. Il praticante deve sostenere tutte le spese necessarie per l'iscrizione all'Albo dei Praticanti e tutte quelle necessarie previste dalla normativa forense, esonerando espressamente il Comune di Salerno;

10. Il praticante è obbligato a fornire all'Ente tutte le informazioni necessarie alla cura della pratica da parte degli Uffici.

Articolo 5: Durata del rapporto

1. La durata del rapporto è pari al periodo necessario per il rilascio, da parte del Dirigente del Servizio Contenzioso del Settore Avvocatura, del certificato di compiuta pratica indispensabile per la partecipazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

2. Alla scadenza è facoltà del Dirigente del Servizio Contenzioso del Settore Avvocatura prorogare per una sola volta il rapporto con i praticanti, salvo l'avvenuto superamento dell'esame di abilitazione all'atto del quale il rapporto cessa di diritto.

In caso di attività del praticante contraria al decoro e agli interessi dell'Ente, ovvero del venir meno del necessario rapporto di fiducia, il Dirigente può interrompere immediatamente il rapporto stesso. In tutti gli altri casi è riconosciuto ad ambedue le parti il diritto ad un preavviso di almeno quindici giorni.

Articolo 6: Borsa di studio

1. Ai praticanti, in base alle presenze registrate ed all'impegno profuso, sarà corrisposta una borsa di studio di importo fino a € 200,00 per quelli non ancora abilitati al patrocinio e fino a € 300,00 per quelli abilitati.

2. In sede di attribuzione, anche con cadenza mensile, delle indicate borse di studio, il Dirigente potrà proporzionalmente ridurre la somma indicata al comma 1 ove rilevi, a suo insindacabile giudizio, un minore impegno ed un ridotto apporto, anche in termini di presenze, da parte del praticante.

Articolo 7: Entrata in vigore

Il presente disciplinare entra in vigore a far data dall'esecutività dell'atto deliberativo che lo approva e sarà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Salerno -nella pagina dedicata a Bandi e Concorsi- nonché con ogni altro mezzo utile ad assicurarne la massima divulgazione.

(approvato con delibera di G.C. n° 698/08)